

Allegato A

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
(D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – T.U.S.P.)**

**1 - Premessa**

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- a) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- b) entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- a) non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- b) oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- c) o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede:

- a) che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- b) che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- c) che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- d) che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- e) infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- a) delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- d) nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-

*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- a) l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- b) la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- c) l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- d) l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Con deliberazione n. 17 del 30.03.2015 la Giunta Comunale ha fatto proprio il suddetto piano, predisposto dal Sindaco e, successivamente, il Consiglio comunale con deliberazione n.7 del 10.06.2015 ha preso atto dello stesso. Il piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti – sez regionale Friuli Venezia Giulia il 01.04.2015, prot. N. 1032.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal consiglio comunale il 29/04/2016 con deliberazione n. 7.

### **3. Le partecipazioni societarie**

Il Comune partecipa attualmente al capitale delle seguenti società:

#### **1) Sistema Ambiente Srl**

Forma Giuridica: Società a responsabilità limitata

Data di costituzione: 21.03.1973

Data termine: 31.12.2050

Oggetto Sociale: gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di ricerca, captazione, trasporto trattamento accumulo adduzione

Quota di Partecipazione: 0,93%

La Società Sistema Ambiente srl non rientra in nessuna delle categorie vietate dall'art. 4 del D. Lgs 175/2016.

Non si rilevano inoltre sussistere nessuna delle condizioni previste dall'art.20, comma 2, del citato decreto; infatti la società in questione:

- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- nel triennio 2013-2014-2015 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- gestisce un servizio d'interesse generale e non ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento (in quanto la società già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione).

Si precisa per completezza che è in corso un progetto di fusione per incorporazione di detta società con la Società Livenza Tagliamento Acque Spa, sul quale all'atto della redazione della presente relazione il Comune non ha ancora deliberato ma che già numerosi enti che partecipano della società hanno approvato.

#### **2) Albergo Diffuso Val Meduna e Val d'Arzino soc. coop**

Forma Giuridica: Società cooperativa a prevalente scopo mutualistico.

Data di costituzione: 05.05.2005

Data termine: 31.12.2030

Oggetto Sociale: la cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato.

In particolare la società si propone:

- di valorizzare il patrimonio immobiliare dei soci attraverso l'organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate;
- di partecipare al miglioramento ed allo sviluppo sociale ed economico dei soci e dei residenti nell'area montana in cui è inserita;
- di procurare ai soci occasioni di lavoro;
- di valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali sociale ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato.

Quota di partecipazione:12,82%

La società “Albergo Diffuso Val Meduna e Val D'Arzino” attualmente dispone di un capitale sociale di € 15.600,00, sottoscritto da 10 soci pubblici –privati..

Il Comune partecipava in origine alla società “Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val D'Arzino società cooperativa”, con sede legale a Clauzetto, per effetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando docup ob 2 2000-2006 asse 4 Rafforzamento dell'economia di montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato della montagna marginale, misura 4.3,

Attrattiva e sviluppo del settore turistico e dell'alta montagna, azione 4.3.3. Sviluppo delle iniziative di Albergo diffuso. Il bando regionale prevedeva infatti obbligatoriamente la gestione delle iniziative di Albergo Diffuso a mezzo di società di gestione già costituite o da costituirsi nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'atto di finanziamento e l'adesione del Comune era necessaria in quanto uno dei nove soci richiesti dalla legge.

Il ruolo dato dall'Amministrazione regionale a questo soggetto di natura pubblico-privata è principalmente quello di leggere la vocazione del territorio e di tradurla in un modello appetibile di offerta turistica, attraverso meccanismi di governance territoriale.

La Regione sostiene questo ruolo della società di gestione, con un finanziamento previsto dall'articolo 8, commi da 69, a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.

I criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi, sono determinati da un apposito Regolamento di esecuzione. Nei primi due anni di applicazione della norma, la Regione ha indirizzato la propria azione per sostenere la fase iniziale ovvero lo start up delle società di gestione. Negli anni successivi, apportando opportune modifiche al Regolamento di esecuzione, la Regione intende orientare l'attività degli "Alberghi diffusi" a migliorare la qualità dell'offerta turistica da un lato e dall'altro a rafforzare la capacità di fungere da volano dello sviluppo socio-economico del proprio territorio.

Il Comune all'epoca, pur facendo parte della società cooperativa, non disponeva di unità abitative da mettere a disposizione dell'Albergo Diffuso e dunque la sede dell'ufficio di ricevimento, inizialmente indicata nel comune di Tramonti di Sotto, veniva trasferita per motivi promozionali nel comune di Clauzetto. L'art 65 comma 2 della LR 2/2002, oggi abrogata, prevedeva infatti che le unità abitative messe a disposizione dell'Albergo Diffuso dovevano essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui aveva sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.

Successivamente, la sede sociale della succitata società è stata nuovamente trasferita da Clauzetto a Tramonti di Sotto e la ragione sociale modificata in "Albergo Diffuso Val Meduna e Val D'Arzino società Cooperativa". Detta operazione è stata conseguenza della deliberazione della Giunta Regionale n. 1707 del 23.09.2011 con la quale era stato approvato il bando che definiva le modalità e i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'accesso dei contributi a valere sull'attività 4.2. a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente", linea di intervento 1 – Valorizzazione dell'Albergo Diffuso – consolidamento di alberghi diffusi esistenti, che ha portato il Comune capofila di Clauzetto ad elaborare in accordo con gli altri Enti un specifico progetto di divisione e, conseguentemente, l'uscita dello stesso dalla Società Cooperativa di che trattasi

Lo Statuto prevede che la società possa essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Allo stato vi è un Consiglio di amministrazione costituito da 3 membri, nessuno dei quali percepisce alcun compenso e nemmeno rimborso spese.

L'attività di controllo viene svolta direttamente dalla Regione.

A seguito del trasferimento della sede sociale dal Comune di Clauzetto al Comune di Tramonti di Sotto è ora possibile l'inserimento delle unità abitative del Comune di Tramonti di Sopra in detto albergo, nonché partecipare ad eventuali bandi di contributo per la valorizzazione degli alberghi diffusi. Trattandosi di un Comune di fascia C, ove il turismo costituisce l'unica possibile risorsa economica, la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici ambientali e culturali del territorio rurale e urbano costituisce un'importante opportunità di sviluppo per il territorio. Ad oggi risulta conferita un'unità immobiliare privata e l'Amministrazione sta cercando di promuovere questo tipo di struttura ricettiva anche in considerazione del fatto che nella stagione 2017 sono incrementate le richieste di alloggio e c'è dunque la necessità di reperire altre case da mettere a disposizione. L'Amministrazione ritiene di mantenere per l'anno corrente la partecipazione, riservandosi una nuova valutazione in merito a chiusura del bilancio 2017.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune non ha dismesso nessuna partecipazione.

#### **4) Associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune, oltre a far parte delle società di cui sopra partecipa altresì:

a) Consorzio BIM Livenza, consorzio obbligatorio ai sensi della ex Legge 959/1953 – art. 31, comma 7 legge 267/00

b) Consorzio BIM Tagliamento, consorzio obbligatorio ai sensi della ex Legge 959/1953 – art. 31, comma 7 legge 267/00

c) Consorzio per il nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, in sigla NIP, ente pubblico economico a norma dell'art. 1 della LR 5 settembre 1995 n.36, dell'art. 1 della LR 18 gennaio 1999 n. 3, nonché ai sensi degli artt. 61 e succ. LR 3/2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Maria Toffolo Culau

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAN SONIA

CODICE FISCALE: MRNSNO71T65Z133L

DATA FIRMA: 20/09/2017 13:48:54

IMPRONTA: 4F807FCE6D4D2ACFC0383BBA5230343F5BEA27B41F4C5414EB7CE1E41D2AA727  
5BEA27B41F4C5414EB7CE1E41D2AA72780D7398A3DA305D2872488E16C940828  
80D7398A3DA305D2872488E16C940828C6C65F71C2806661C0E3C52544192AD5  
C6C65F71C2806661C0E3C52544192AD565C44A7C223EAB7F6959E6FE6D766A1B